

difendermi contro l'accusa da lui fattami nell'ultimo suo libro de' Teatri stampato in Verona l'anno 1753, ne lascierò nientedimeno la incombenza a uno scrittore, che saprà ben riuscir nella impresa. Esporrò peraltro in poche parole in che consista l'accusa medesima, e quanto sia ella insussistente.

IX. Passando adunque dalla Storia Letteraria al libro de' Teatri composto dal Sig. Marchese, dico, che impugnando egli il Padre Concina, lo tratta gentilmente da calunniatore, perciocchè avea questi scritto, secondo l'autore della Prefazione del Teatro Italiano, che gli antichi padri detestarono i teatri per la idolatria, quale in sè racchiudevano. Soggiugne pertanto (pag. 57 e segg.): *Ma qui gran calunnia, benchè ridicola in sommo, si fabbrica, che il suo avversario abbia scritto per la idolatria, e non già per l'impudicizia, essersi allora riprovati i teatri... l'istessa imputazione vibra il P. Mamachi nel T. III Ant. Christ. pag. 189. Così egli. Or io avea scritto nel luogo citato del mio terzo tomo, interrogando: an solum idololatriam hi (Patres) reprobant, ut Maffejus putat? Consideriamo pertanto i detti del Signor Marchese contenuti nella suddetta prefazione, e se in essi avremo trovato nulla che riguardi la impudicizia, io sarò pronto a confessare di aver errato; se no, potrò almeno pretendere che qualora il Signor Marchese si mette a scrivere, si esprima con chiarezza, e non ricerchi che i suoi leggitori tirino a indovinare i suoi sentimenti. Egli adunque scrive in tal guisa nella pagina 37 della prefazione, che non altra cagione adduce della riprovazione de' teatri fatta da' Padri, che la idolatria. Che se altrove nella stessa prefazione parla della impudicizia, egli, a chiunque legge, sembra che escluda la impudicizia stessa dalle commedie e dalle tragedie delle quali io parlava, e la metta in non so quali altre teatrali rappresentazioni. Ma i Padri per le altre disdicevoli espressioni, e per le impudiche altresì, le commedie ancor detestarono, come vedemmo nel secondo libro di questa opera.*

X. All'accusa del Signor Marchese Maffei potrebbe agguignersi una opposizione, che qualcuno forse mi farebbe,

se leggendo il secondo capitolo di questo mio terzo libro, s'immaginasse ammettersi da me, che concesso fosse nei tempi Apostolici a' fedeli di cibarsi avanti di ricevere la santa Eucaristia. Laonde prevenendo questa difficoltà, prego i miei lettori a ben riflettere, che mentre io disputava contro il Luterano Boemero, e vedeva che ammettendoglisi ancora che alcuni si cibassero ne' tempi de' Santi Apostoli prima di ricevere la Eucaristia, e talvolta avanti la sacra cena le agapi celebrassero, non si potea quindi dedurre che la tradizione di accostarsi digiuno alla sacra mensa non sia veramente Apostolica; ho secondato la opinione di Santo Agostino, sebbene io sono del sentimento dell' Angelico mio maestro, il quale nelle sue celebratissime lezioni sopra l'Epistole di S. Paolo (I. ad Cor. cap. xi, Lect. iv, pag. 165, ediz. del 1620) dice, che nemmeno allora era lecito di mangiare prima di ristorarsi col corpo e sangue del Signore, e che se qualcuno prendea del cibo in casa, non dovea dopo ricevere il sacramento medesimo. Deesi anche osservare, che parlando lo stesso Angelico Dottore (c. cxxxii, p. 278, e c. cxxxv, p. 280, ediz. del 1568) della vita comune che era osservata ne' tempi de' Santi Apostoli in Gerusalemme, si propone questa difficoltà: « Est unus modus vivendi, » quod possessiones singulorum vendantur (non dice omnes » possessiones) et de pretio omnes communiter vivant (cioè » tutti quelli che aveano di bisogno, dicendo la Scrittura » distribuebatur singulis prout cuique opus erat) quod quidem » sub Apostolis servatum videtur in Hierusalem. Dicitur » enim (Act. iv): Quotquot ec. Hic autem modus non vi- » detur efficaciter providere humanae vitae ». Così egli nel c. cxxxii, e risponde nel c. cxxxv: « Primus modus, scilicet » quod de pretio possessionum (non dice, omnium) vendi- » tarum omnes communiter vivant (s'intende prout quisque » opus habet) sufficiens est, non tamen ad longum tempus. » Et ideo Apostoli hunc modum vivendi fidelibus in Hieru- » salem instituebant (lasciando però la libertà a quelli che » abbracciavano il Cristianesimo, di ritenersi ciò che loro » fosse paruto, come attesta S. Luca nel c. v degli Atti) » quia praevidebant per Spiritum Sanctum, quod non diu

» in Hierusalem simul commorari deberent, tum propter
 » persecutiones et injurias eis inferendas a Judaeis (le quali
 » persecuzioni gravissime seguirono immediatamente dopo
 » la morte di Santo Stefano, onde allora si dispersero tutti,
 » e la vita comune de' fedeli, sebbene non cessò affatto,
 » come ho detto di sopra, nulladimeno si osservò tra pochi)
 » tum etiam propter instantem destructionem civitatis, et
 » gentis (nè io nego che qualcuno, dopo ancora della morte
 » di Santo Stefano, seguendo l'esempio degli Apostoli, si
 » spogliasse di tutto il suo). Unde non fuit necessarium nisi
 » ad modicum tempus fidelibus providere, et propter hoc
 » transeuntes ad gentes, in quibus firmanda, et perduratura
 » erat Ecclesia, hunc modum vivendi non leguntur insti-
 » tuisse ». Vedesi pertanto, che non solamente non è con-
 trario il Santo alla mia opinione, ma sembra che la confermi
 ancora, provando la sua ragione, che se qualcuno avea dei
 fondi fuori del territorio di Gerusalemme, non sofea privar-
 sene, perciocchè erano i fedeli esortati a privarsi di quelle
 possessioni che aveano vicino a quella città, che in breve
 dovea essere distrutta, e onde prima ancora sarebbero stati
 da' Giudei costretti a partire.

Termino il capitolo con assicurare l'autor della Storia,
 che s'egli seguirà a dare gli estratti del mio libro con
 quella proprietà che ha usata in molti paragrafi di questo
 suo articolo, io avrò motivo di ringraziarlo; ma se vorrà
 adoprare delle burle, seguiti pure a scrivere, che terminate
 che avrò le mie Antichità, gliene darò, colla dovuta mode-
 stia, pienissima soddisfazione.

FINE DEL TOMO SECONDO ED ULTIMO.

INDICE DEL TOMO SECONDO

LIBRO II, CAPITOLO V.

	Pag.
DELLA TEMPERANZA DEGLI ANTICHI CRISTIANI	1
§ 1.	
Della sobrietà o astinenza de' primitivi Cristiani	ivi
I. Della sobrietà loro in generale	ivi
II. De' digiuni de' primitivi Cristiani	7
III. Del digiuno, che si faceva da' catecumeni, e da' fe- delsi ancora, in quei tempi nei quali si conferiva il santo Battesimo	9
IV. De' digiuni dopo il santo Battesimo	10
V. Digiuni, che faceansi da' Vescovi ne' Sinodi	13
VI. De' digiuni nelle imminenti persecuzioni	ivi
VII. Il digiunare è comandato da Dio, sebbene la determi- nazione del tempo del digiuno è di diritto umano	14
VIII. Del digiuno della Quaresima	ivi
IX. De' digiuni avanti il Natale e la Pentecoste, e nel mercoledì, venerdì e sabato nella Chiesa Romana	25
§ 2.	
Della castità o pudicizia de' primitivi Cristiani	26
I. Dall'astinenza de' primi Cristiani seguiva ch'eglino maggiormente si contenessero	ivi
II. Continenza de' primitivi Cristiani	ivi
III. Erano persuasi i Gentili della continenza de' Cristiani	31
IV. Quanto fosse appresso i Cristiani la verginità in onore	32
V. Singolare continenza degli accasati	36
VI. Alle volte gli sposi con iscambievole consentimento si separavano, per servire con maggior libertà al Signore	37
VII. Erano anche casti i loro discorsi e i loro pensieri	ivi
§ 3.	
Persuasi i primitivi Cristiani della debolezza della na- tura umana, procuravano di schivare que' luoghi e quelle circostanze, che potevano dar loro occasione di operare o di pensar male	38